

Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di ASM S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, fra i Comuni di:

1) COMUNE DI L'AQUILA, rappresentato da \_\_\_\_\_

2) ogni altro Ente che, socio dell'ASM spa, voglia aderire alla presente convenzione.

### PREMESSO

1. Che la società ASM ha come oggetto sociale, art.4 dello Statuto: *“la produzione di servizi di interesse generale ed in particolare:*

*a) progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti. Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale, speciale, sanitario, pericoloso, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, avvio a recupero e riciclo, smaltimento; gestione di impianti funzionali alle stesse fasi; realizzazione e/o gestione d'impianti per il trattamento dei rifiuti e la loro valorizzazione e di eventuali reti connesse; commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;*

*b) autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi;*

*c) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private; gestione delle caditoie stradali; trattamenti antighiaccio e rimozione neve; servizi di demuscazione, disinfezione, disinfestazione e sanificazione ambientale;*

*d) gestione del verde pubblico, urbano e privato e delle relative attrezzature d'arredo; servizi di diserbamento;*

*e) adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela, educazione e comunicazione ambientale ed alla corretta gestione del territorio;*

*f) autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;*

*g) incarichi di studio e consulenza inerenti le attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e/o complementari; sviluppo e promozione progetti nel settore ambientale ed energetico;*

*h) accertamento, liquidazione, riscossione della tariffa e attività preordinate, connesse o complementari;*

*i) gestione e realizzazione di altre reti e/o impianti per servizi pubblici locali a rilevanza economica;*

*j) progettazione, realizzazione e gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative;*

*k) gestione di materiale di natura emergenziale espressamente prevista da normativa speciale all'uopo emanata;*

*l) gestione di siti di recupero e smaltimento, di natura emergenziale, espressamente autorizzati;*

*m) accertamento preventivo in materia di gestione dei rifiuti;*

*n) gestione di impianti per il trattamento di inerti (aggregati riciclati).”*

2. che la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199, la quale ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art.113 e ss. D.Lgs.n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
3. che la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
4. che il "controllo analogo" si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;
5. che l'affidamento dei servizi è consentita anche laddove il controllo è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni;
6. che ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
  - b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
7. che i Soci nel confermare la natura di ASM S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale intendono realizzare pertanto un controllo congiunto sulla Società, quale "società in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L (in seguito per brevità denominata anche Convenzione);
8. che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento degli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

## **TITOLO I FINALITÀ E DURATA**

### **Art. 1 – Finalità**

1. I Comuni, come sopra rappresentati, convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo,

tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo e di sovrintendenza ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di Legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata. Pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

### **Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31 dicembre 2050.
2. Trattandosi di convenzione per adesione, qualunque Ente, purché socio della società ASM spa, può aderire sottoscrivendo il presente atto in qualunque momento, con decorrenza dal giorno della notifica agli altri Enti soci.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione a semplice richiesta, purché tale decisione sia notificata a tutti gli altri Enti soci.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

## **TITOLO II**

### **FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

#### **Art. 3 – Controllo analogo**

1. Gli Enti soci partecipanti recepiscono e fanno proprio il Regolamento Controllo Analogo sulle società in house del Comune di L'Aquila (in seguito Regolamento), Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2018, e s.m.i.
2. Gli Enti soci partecipanti all'accordo delegano, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 TUEL, le funzioni di controllo analogo in favore del Comune dell'Aquila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti e in esecuzione del Regolamento.
3. Resta fermo, per ciascun Ente socio, il diritto di:
  - a) Effettuare, in ogni momento, accesso ad atti e documenti, così come previsto dagli art. 9, 20 e 21 del Regolamento;
  - b) Effettuare, in ogni momento, ispezioni presso la società, come previsto dall'art.11 del Regolamento;
  - c) Stipulare con la società contratti di servizio, come da art. 17 del Regolamento;
  - d) Controllare il rispetto delle clausole contenute nei contratti di servizio;
  - e) Assegnare obiettivi strategici ulteriori rispetto a quelli assegnati dal Comune dell'Aquila (in caso di obiettivi tra loro confliggenti si applicherà il successivo art.5).

#### **Art. 4 – Nomina degli amministratori, revisori e sindaci**

Visto anche l'art. 16 dello Statuto dell'ASM spa, la nomina dei soggetti di cui all'oggetto è effettuata su provvedimento del Sindaco del Comune dell'Aquila.

Il Sindaco del Comune dell'Aquila, oltre al rispetto dell'atto d'indirizzo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 15/02/2018, si impegna, per quanto concerne la scelta dell'amministratore, ad individuare un soggetto che rappresenti tutti gli Enti soci.

#### **Art. 5 - Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo**

1. E' istituito il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" (da ora in poi chiamato Comitato), composto da tutti i sindaci degli Enti Locali soci o comunque dai rappresentanti legali degli Enti soci.
2. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a) Può riunirsi ai fini della definizione degli obiettivi strategici assegnati ai sensi dell'art.1 del Regolamento, in tal caso gli obiettivi assegnati saranno considerati espressione di tutti gli Enti soci;
  - b) Ha l'obbligo di riunirsi, su richiesta dall'Amministratore dell'ASM o di almeno un membro del collegio sindacale, nei casi previsti dal precedente art. 3, comma 3, lett. e) e nei casi in cui gli Enti soci assegnassero un numero di obiettivi o comunque di adempimenti tali da non permettere l'ordinaria e corretta gestione della società. In tal caso il Comitato, all'unanimità dei presenti, indicherà le azioni vincolanti tese al superamento delle problematiche riscontrate. Qualora il Comitato non dovesse raggiungere l'unanimità, si procederà a votazione vincolante con maggioranza semplice, assegnando a ciascun Sindaco un numero di voti pari al numero di azioni possedute.
4. Il Comitato è regolarmente convocato con avviso dell'amministratore o di un membro del Collegio sindacale, inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. Gli atti del Comitato sono efficaci se sottoscritti:
  - Nel caso di cui al precedente punto a), da tutti i presenti, salvo il diritto per gli assenti di aggiungere obiettivi propri;
  - Nel caso di cui al precedente punto b), da tutti i presenti, o in caso di votazione, da tutti i soggetti rappresentanti la maggioranza dei voti.

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_